

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Assunzione Delle Prove \(rifusione\)](#) > Austria

Assunzione delle prove (rifusione)

Austria



Austria

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie

Al momento in Austria l'ordinamento nazionale non contempla autorità diverse dagli organi giurisdizionali ai fini dell'assunzione di prove transfrontaliera a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento.

Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste

In Austria, ai fini dell'esecuzione delle domande di assunzione delle prove a norma del regolamento (UE) 2020/1783, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove), sono competenti i tribunali distrettuali.

Articolo 4 - Organo centrale

Autorità centrale per tutta l'Austria ai sensi dell'articolo 4 del regolamento è il

Bundesministerium für Justiz (ministero federale della Giustizia)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Telefono: (+43-1) 52 1 52 0

Fax: (+43-1) 52 1 52 2727

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli

I moduli possono essere compilati, oltre che in tedesco, anche in inglese.

Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni

Anche dopo l'applicabilità dell'obbligo di trasmettere le domande e le comunicazioni a norma di detto regolamento attraverso il sistema informatizzato decentrato basato su e-CODEX (Articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento), in caso di disfunzionamento del suddetto

sistema informatizzato o se si verifica una delle eccezioni contemplate all'articolo 7, paragrafo 4, le domande e le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta, corriere, fax o e-mail.

Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove

Autorità centrale per tutta l'Austria ai sensi dell'articolo 4 in combinato disposto con l'articolo 19 del regolamento è il

Bundesministerium für Justiz (ministero federale della Giustizia)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Telefono: (+43-1) 52 1 52 0

Fax: (+43-1) 52 1 52 2727

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2

Al momento non è previsto il mantenimento di accordi o intese bilaterali.

Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

L'attuazione avverrà nel maggio 2025 conformemente al regolamento dell'UE sulla digitalizzazione. Non è previsto alcun utilizzo anticipato.

■ Ultimo aggiornamento: 30/09/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.